

**Verbale integrativo dell'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei
del 5 marzo 2024**

Roma, 17 febbraio 2025

Tra le associazioni datoriali

CONFARTIGIANATO Legno e Arredo

CONFARTIGIANATO Marmisti

CNA Produzione

CNA Costruzioni

CASARTIGIANI

CLAAI

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Feneal-Uil

Filca- Cisl

Fillea- Cgil

Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024.

Art. 45 Aumenti periodici di anzianità per il settore Legno, Arredamento, Mobili

Tutti i lavoratori, ~~esclusi gli apprendisti~~, hanno diritto, per ogni biennio di anzianità prestato presso la stessa azienda ~~dopo il compimento del 18° anno di età~~, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria:

- AS:	euro 15,494;
- A:	euro 13,944;
- B:	euro 11,879;
- CS:	euro 11,181;
- C:	euro 10,329;
- D:	euro 9,296;
- E:	euro 8,522.

DM

AA

Per quanto riguarda la categoria F non sono previsti scatti in quanto la stessa è transitoria.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie.

La frazione di biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Gli scatti di anzianità che matureranno a far data dal 1° gennaio 2025 corrisponderanno ai seguenti nuovi importi:

AS: euro 20,494;
 - A: euro 18,944;
 - B: euro 16,879;
 - CS: euro 16,181;
 - C: euro 15,329;
 - D: euro 14,296;
 - E: euro 13,522.

7

Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime. in caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 4 del presente articolo.

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo **dei 5 scatti maturati nel**

7

GP

fu

AF

CA

corso del precedente regime. In occasione dei futuri rinnovi contrattuali le Parti ne valuteranno gli effetti.

Il lavoratore che alla data del 31-12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo.

Omissis

Art. 45 bis Aumenti periodici di anzianità per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidari

Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.

L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:

Livello	Importi Euro
1°	12,39
2°	11,36
3°	9,30
4°	8,26
5°	7,75
6°	7,23
7°	6,20

Tutti i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l., ~~esclusi gli apprendisti~~, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello.

Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la normativa.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.

Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.

Gli scatti di anzianità che matureranno a far data dal 1° gennaio 2025 corrisponderanno ai seguenti nuovi importi:

<i>Livello</i>	<i>Importi Euro</i>
1°	17,39
2°	16,36
3°	14,30
4°	13,26
5°	12,75
6°	12,23
7°	11,20

Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del presente articolo.

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. In occasione dei futuri rinnovi contrattuali le Parti ne valuteranno gli effetti.

Il lavoratore che alla data del 31-12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo.

Omissis